



# COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

## Provincia di Bergamo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 16 del 11-05-2016

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

<b>RONZONI SAMANTA</b>	<b>P</b>	<b>BLINI ROMANO</b>	<b>P</b>
<b>LOCATELLI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>ESPOSITO DANIEL</b>	<b>A</b>
<b>FORNONI MARTA</b>	<b>P</b>	<b>MAZZOLENI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>ROTA ALESSANDRO</b>	<b>A</b>	<b>MARRA PIERLUIGI</b>	<b>A</b>
<b>MAZZOLA DOMENICO</b>	<b>P</b>	<b>PIPPA DIEGO</b>	<b>P</b>
<b>ESPOSITO MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>MARCHESI LUCIO</b>	<b>P</b>
<b>COLLEONI MAURO</b>	<b>P</b>		

Totale assenti n. 3 totale presenti n. 10.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra Moroli Dr.ssa Franca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RONZONI SAMANTA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'argomento e domanda all'Assessore Mazzola l'illustrazione del punto in esame.

Al termine

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.02.2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, il quale ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, incluse le aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2014, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, anche per l'anno 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune per l'anno 2016, non può superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2015 con la quale si approvavano le aliquote della Tassa sui servizi indivisibili per l'anno 2015;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando le aliquote per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente alla TASI ovvero:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILE
Aliquota 1,95 x mille	Altri Fabbricati
Aliquota 1,00 x mille	Aree edificabili e Fabbricati rurali strumentali

RILEVATO che in base all'art. 53 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2016 (€)
Illuminazione Pubblica	Utenze, manutenzione ordinaria	89.000,00
Cura del verde pubblico	Manutenzione ordinaria	25.000,00
Gestione rete stradale	Viabilità, Segnaletica, Circolazione stradale, Manutenzione, Sgombero neve	15.000,00
Servizio di Pubblica Sicurezza	Polizia Locale, Carabinieri	94.000,00
Urbanistica e gestione del Territorio, Protezione Civile		10.800,00
Salvaguardia Ambiente e servizi idrici integrati	Censi e Canoni, pulizia alvei, fognature, interventi di disinfestazione	15.650,00
Manutenzione Patrimonio disponibile		37.300,00
<b>Totale stimato</b>		<b>286.750,00</b>

PRESO ATTO che i suddetti importi indicano la spesa presunta nel Bilancio di Previsione 2016 che l'Amministrazione Comunale intende coprire;

DATO ATTO che nella seduta odierna risulta adottata la deliberazione di conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria - IMU stabilite per l'anno 2016, come di seguito riportato:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	8,55 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	4,00 per mille
Altre aliquote	===

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella misura di cui sopra e nel rispetto dei termini fissati per legge, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con la possibilità del pagamento in unica rata al 16 giugno di ogni anno;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI
Abitazione principale e relative pertinenze	Esenti (tranne cat. A/1-A/8-A/9 all'1,00 per mille)	Esenti (tranne cat. A/1-A/8-A/9 al 4,00 per mille)	5,00 per mille
Aree Edificabili	1,00 per mille	8,55 per mille	9,55 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille	<b>Esenti</b>	1,00 per mille
Altri Fabbricati	1,95 per mille	8,55 per mille	10,5 per mille
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>	8,55 x mille	8,55 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta a presunti € **235.000,00**, a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili finanziati per l'anno in corso;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Con voti**

**Presenti nr.10**

**Assenti nr.3 (Cons. Rota, Cons. Esposito D., Cons. Marra)**

**Votanti nr.8**

**Favorevoli nr.8 (Consiglieri di maggioranza + Cons. Mazzoleni)**

**Astenuti nr.2 (Cons. Pippo E Cons. Marchesi)**

## **DELIBERA**

- 1) Di **CONFERMARE** per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e prendere atto dell'esenzione TASI sulla "prima casa" con decorrenza 1 gennaio 2016 :

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>Aliquota TASI 2016</b>
Abitazione principale e pertinenze	<b>Esenti (tranne cat. A1, A8 e A9)</b>
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>
Aree Edificabili	<b>1,00 per mille</b>
Fabbricati rurali strumentali	<b>1,00 per mille</b>
Altri Fabbricati	<b>1,95 per mille</b>

- 2) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 100%;
- 3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione Consiliare n.15 del 30.08.2014;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 5) di pubblicare il presente atto tramite sul sito internet del Comune di Chignolo d'Isola;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE  
RONZONI SAMANTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moroli Dr.ssa Franca**

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-06-2016 al 08-07-2016 reg. pubblicazioni nr. 350 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moroli Dr.ssa Franca**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moroli Dr.ssa Franca**